

430

791 *Fondo*  
(13-5)  
430

5 MAG 1948

822

7 MAG 1948

*Il Presidente della Repubblica*

*Vista la domanda per l'erezione in Ente morale della Federazione Italiana Volontari della Libertà, costituitasi in Milano per tener vivi gli ideali propugnati nella lotta di liberazione, e per tutelare gli interessi dei volontari della libertà;*

*Visto lo Statuto dell'Ente*

*Visto l'art. 12 e seguenti del Codice civile;*

*Sentito il parere del Consiglio di Stato;*

*Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'Interno;*

**Decreta:**

*Art. 1*

*La Federazione Italiana Volontari della Libertà è eretta in Ente morale e ne è approvato il relativo statuto composto di articoli 17, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 aprile 1948

re Nicol  
Leynon  
Jullberg



Registrato alla Corte dei Conti

Act 7 MAG. 1948

ATTI DEL GOVERNO

Registro 20 Foglio 52

V.to IL GUARDASIGILLI

(frases)

G. party

## S T A T U T O

TITOLO I° = Costituzione - Sede - Scopi

----

Articolo 1 - E' costituita una Federazione di Associazioni di Partigiani, di Patrioti, di Combattenti della Campagna di Liberazione, di Reduci dalla Deportazione con la denominazione di: "FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTA'" -F.I.V.L.

Articolo 2 - La Federazione ha Sede in Milano ed è rappresentata in Roma.

Possono far parte della Federazione Italiana Volontari della Libertà tutte le Associazioni legalmente costituite fra Partigiani, Patrioti, Combattenti della Campagna di Liberazione e Reduci dalla deportazione aventi uno Statuto non contrastante col presente Statuto Federale.

L'adesione alla Federazione deve essere deliberata dagli organi competenti delle singole Associazioni a norma dei rispettivi Statuti.

Articolo 3 - La Federazione Italiana Volontari della Libertà è apolitica e apartitica.

Articolo 4 - La Federazione Italiana Volontari della Libertà ha lo scopo di :

- a) salvaguardare lo spirito della resistenza, valorizzando il patrimonio morale, mantenendo fede agli ideali di indipendenza, di libertà e di civiltà propugnati nella lotta di liberazione;
- b) glorificare i Caduti per la lotta di liberazione ed eternarne la memoria, prestando opera di assistenza materiale e morale ai loro congiunti e famigliari.

...

c) svolgere e potenziare tutte le attività di carattere assistenziale utili e necessarie alla tutela degli interessi dei volontari della libertà;

d) promuovere a tal fine centri culturali e di ritrovo intesi a rinsaldare il senso di fraterna solidarietà fra i volontari della libertà.

TITOLO II° = Organi della Federazione =

----

Articolo 5 - Sono Organi della Federazione:

- a) il Consiglio Federale;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente e due Vice Presidenti;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 6 - Il Consiglio Federale è composto di due Delegati per ogni Associazione.

Ogni Associazione è tenuta a nominare i propri Delegati nell'Assemblea generale annuale dei Soci.

I componenti il Consiglio Federale durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Articolo 7 - Il Consiglio Federale si riunisce in Sezione ordinaria almeno una volta l'anno ed in Sezione straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che almeno un quinto dei Membri ne faccia richiesta motivata o su richiesta del Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni.

Le deliberazioni del Consiglio Federale sono prese a maggioranza.

La votazione viene effettuata a maggioranza relativa; qualora si

presentasse la necessità di modifiche statutarie verrà chiesta la maggioranza dei due terzi.

Le riunioni sono valide in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Di ogni riunione è redatto, a cura del Segretario, il verbale che deve <sup>essere</sup> sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato tra gli atti della Federazione, per non meno di cinque anni.

Articolo 8 - Il Consiglio Federale elegge fra i suoi Membri la Giunta Esecutiva Federale, designa il Presidente e i due Vice Presidenti, nomina il Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio Federale ha potere deliberativo su ogni materia che interessa la vita della Federazione:

- a) decide sulle modifiche e variazioni dello Statuto federale;
- b) discute ed approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c) decide sull'indirizzo e sulle attività della Federazione per il conseguimento degli scopi sociali;
- d) coordina le varie Associazioni federate e controlla le attività delle stesse e la disciplina degli associati;
- e) decide sulla ammissione di nuove Associazioni.

Il Consiglio Federale è supremo organo deliberante ed ha il compito di esaminare e dirimere le controversie di carattere amministrativo e disciplinare che avessero a sorgere fra le Associazioni a norma del presente Statuto.

Articolo 9 - La Giunta Esecutiva Federale è composta di sei membri oltre il Presidente e i due Vice Presidenti.

La Giunta Esecutiva Federale si riunisce una volta al mese e delibera a maggioranza. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri oltre il Presidente. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da un Vice

Presidente.

I componenti la Giunta Esecutiva Federale durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Articolo 10 - La Giunta Esecutiva Federale:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Federale, prende le decisioni di urgenza e le sottopone per la ratifica alla prima seduta del Consiglio Federale;
- b) cura l'esercizio finanziario della Federazione, distribuisce i fondi alle varie Associazioni federate, controlla l'erogazione di somme per attività assistenziali e sociali, formula un piano di distribuzione razionale dei fondi stessi allo scopo di attuare un organico programma di assistenza materiale, culturale e sportiva e quanto altro inerente alla tutela degli associati. Deve predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali, accompagnati da una relazione del Collegio Sindacale, devono essere presentati al Consiglio Federale per la sua approvazione, il primo entro il 30 settembre dell'anno precedente, ed il secondo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

✓ L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Articolo 11 - La rappresentanza legale della Federazione spetta a tutti gli effetti al Presidente della Federazione.

Articolo 12 - Il Collegio Federale dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti scelti dal Consiglio Federale anche al di fuori dell'ambito della Federazione tra persone di provata competenza e sicura onestà. Esso nomina il proprio Presidente e si riunisce per controllare la gestione contabile ed amministrativa della Giunta Federale ogni qualvolta lo ritie-

ne opportuno. Esso riferisce al Consiglio Federale per i suoi provvedimenti in merito ad irregolarità eventualmente riscontrate. Nei casi più gravi esso può richiedere al Presidente della Federazione la riunione straordinaria del Consiglio Federale.

I componenti del Collegio restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Articolo 13 - Il patrimonio della Federazione è costituito da contributi associativi nella misura prevista dal regolamento e da donazioni di Enti e privati.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali la Federazione disporrà delle rendite patrimoniali ed inoltre delle erogazioni eventualmente concesse dallo Stato e di altri eventuali introiti provenienti da concessioni speciali.

TITOLO III° = Disposizioni generali e finali =

----

Articolo 14 - Non vi è incompatibilità fra cariche associative e cariche federali.

Vi è incompatibilità fra le singole cariche federali.

Articolo 15 - In caso di morte, di dimissioni o di espulsioni di membri dei vari organi, essi verranno sostituiti dalle Associazioni Federate se si tratta di membri del Consiglio Federale, dal Consiglio Federale stesso nei casi riguardanti gli altri organi federali.

Articolo 16 - Qualora un membro resti consecutivamente assente a quattro riunioni senza giustificato motivo esso potrà essere esonerato dalla carica con deliberazione del Consiglio Federale.

Articolo 17 - Per quanto non è contemplato nel presente statuto

...

provvederanno il Regolamento interno e le deliberazioni che  
saranno emanate dal Consiglio Federale.

=.=.=.=

V I S T O :

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Legarini*